

DELIBERA NR. 95 D.D. 28/11/2019

Oggetto: Ordinanza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 130/2019. Affidamento all'Avvocatura distrettuale dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio degli interessi del Comune di Denno, nel giudizio instaurato con il ricorso sub R.G. n. 47/2019 proposto dai Comuni di Ronzone, Romeno, Cavareno e Ruffrè-Mendola.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- i Comuni di Ronzone, Romeno, Cavareno e Ruffrè-Mendola hanno promosso, con ricorso sub R.G. n. 47/2019, un giudizio innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento avverso la procedura amministrativa posta in essere dalla Comunità della Val di Non in tema di Fondo strategico territoriale della Val di Non;
- nella udienza svoltasi in data 10.10.2019 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con ordinanza n. 130/2019, ha disposto che la parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso sub R.G. n. 47/2019 a tutti i Comuni della Val di Non, in considerazione del fatto che tale ricorso risulta notificato soltanto al Comune di Castelfondo, mentre con riferimento alla domanda di annullamento della suddetta procedura amministrativa *“devono qualificarsi come controinteressati formali tutti i Comuni della Val di Non che sono parte dell'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Comunità della Val di Non n. 9 in data 11 gennaio 2018”*;
- in data 04.11.2019 parte ricorrente ha provveduto, in ottemperanza all'ordinanza sopra richiamata, all'integrazione del contraddittorio, notificando copia del ricorso sub R.G. n. 47/2019.

Esaminato il ricorso sub R.G. n. 47/2019 e considerate infondate e non condivisibili le motivazioni in esso contenute.

Ritenuto, di conseguenza, di procedere alla costituzione in giudizio del Comune di Denno innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ai fini della tutela dei propri interessi, anche in considerazione del fatto che parte delle risorse sul Fondo strategico territoriale della Valle di Non, messe a disposizione di questo Comune, sono già state impegnate.

Considerata la necessità di avvalersi di un'assistenza di carattere legale ai fini della rappresentanza e difesa legale dell'ente nel giudizio in oggetto.

Evidenziato come l'Amministrazione non disponga, nell'ambito della propria dotazione organica, di personale abilitato all'esercizio della professione legale.

Verificato, di conseguenza, come si renda necessario ricorrere esternamente per lo svolgimento dell'incarico di difesa legale nei confronti del ricorso giurisdizionale sopra descritto.

Visto l'art. 41 del D.P.R. 01.02.1973 n. 49, come sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 14.04.2004 n. 116, il quale dispone che gli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.

Precisato che con nota prot. n. 4863 di data 25/11/2019 è stata presentata apposita istanza all'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Trento – Largo Porta Nuova n. 9 – ai fini della richiesta di affidamento dell'incarico della rappresentanza e della difesa in giudizio.

Vista la nota prot. n. 2019/12805 di data 26/11/2019, acquisita al protocollo dell'ente in data 27/11/2019 sub n. 4908, con cui l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento ha comunicato la propria disponibilità ad assumere il patrocinio del Comune di Denno nella vertenza di cui all'oggetto.

Preso atto che rimane a carico del Comune di Denno, il pagamento delle spese relative agli atti processuali da compiere e da richiedere nell'interesse del Comune medesimo – in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 – che, in relazione alla causa in oggetto, sono stimate in euro 100,00.=, rinviando ad un successivo provvedimento l'impegno per un'eventuale integrazione di spesa che si dovesse rendere necessaria.

Considerato che, in relazione all'importo sopra specificato, è possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico in questione ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm.

Sottolineato come l'affidamento dell'incarico in oggetto risulti rispondente alla costante giurisprudenza della Corte dei Conti in materia, sussistendo nel caso di specie le condizioni espressamente richieste dal giudice contabile, e segnatamente:

- ✓ la rispondenza dell'incarico agli obiettivi della Amministrazione conferente;
- ✓ l'impossibilità per l'Amministrazione conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- ✓ la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- ✓ la temporaneità dell'incarico;
- ✓ la proporzione tra i compensi erogati all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione conferente.

Dato atto che la spesa derivante dall'adozione della presente proposta di deliberazione, che in via presuntiva si può quantificare in complessivi euro 100,00.=, comprensivi di ogni onere e spesa, trova copertura al capitolo 300 (S) del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, il quale presenta sufficiente ed adeguata disponibilità.

Accertata la propria competenza all'adozione della presente proposta di deliberazione in ottemperanza a quanto disposto dal piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 21 di data 2/04/2019.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva al fine di consentire la costituzione in giudizio in termini tempestivi.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi:

- dal segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- dal responsabile del Servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la costituzione in giudizio del Comune di Denno nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento con il ricorso sub R.G. n. 47/2019 proposto dai Comuni di Ronzone, Romeno, Cavareno e Ruffrè-Mendola;
2. di incaricare l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, della rappresentanza legale del Comune di Denno e della difesa in giudizio degli interessi del Comune medesimo nel giudizio di cui al precedente punto 1);
3. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il Sindaco *pro tempore* del Comune di Denno, a resistere innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento nel giudizio promosso contro il Comune di Denno dai Comuni di Cavareno, Romeno, Ronzone e Ruffrè-Mendola con il ricorso sub R.G. n. 47/2019;
4. di costituire, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, presso l'Avvocatura di Stato un fondo spese pari ad euro 100,00.=, al fine di consentire il sostenimento degli oneri relativi agli atti processuali da compiere e da richiedere in relazione alla causa oggetto dell'incarico;
5. di impegnare la somma di euro 100,00.= di cui al precedente punto 4) al capitolo 300 (S) Missione 1 Programma 11 Titolo 1 del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, che presenta adeguata e sufficiente disponibilità, rinviando ad un successivo provvedimento l'eventuale integrazione di spesa che si dovesse rendere necessaria;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le ragioni indicate in premessa;
7. di pubblicare copia della presente deliberazione all'albo telematico dell'ente;
8. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.